

COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE N.125/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA TECNICA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. DETERMINAZIONI.

Regolarmente convocata per oggi dodici del mese di Dicembre dell'anno duemilatredici alle ore 12,00 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>ANTOGIOVANNI ANDREA</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>GUGLIETTA PASQUALINO</i>	<i>ASSESSORE DELEGATO</i>
<i>IZZI PAOLA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PIETROSANTO CARLO</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
	SI
SI	
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Andrea Antogiovanni**, che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore _____

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che con Atto del Consiglio Comunale n. 63 del 27/11/2008 è stato deliberato l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2013, mediante gara d'appalto espletata secondo la procedura ad evidenza pubblica, procedura aperta, ai sensi del D.Lgs 163/2006;
- che con lo stesso provvedimento sono stati approvati lo schema di convenzione ed i criteri in merito all'espletamento della gara, demandano al Responsabile del servizio Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compreso la stipula della convenzione;
- che con Determinazione dirigenziale n. 14 del 4/12/2008 è stata indetta apposita gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente;
- che la termine della procedura di gara il suddetto Servizio è stato affidato alla Banca Popolare di Fondi soc. cooperativa con sede in Fondi LT, stipulando apposita convenzione in data 7/10/2009, Rep n. 1642.

Considerato che l'art. 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce la sospensione fino al 31.12.2014 del regime di tesoreria unica mista, regolato dall'art. 7 del d.lgs. 279/1997 e l'applicazione agli enti assoggettati alla tesoreria unica mista del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art. 1 della legge n. 720/1984, tale disposizione ha previsto l'obbligo a carico dei Tesorieri di riversare presso la Tesoreria statale le disponibilità liquide degli enti, prima depositate presso i Tesorieri;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011 secondo la quale il contratto di tesoreria rientra tra le concessioni di servizi e pertanto non è più configurabile come appalto di servizi;

Visto l'art 1, comma 2, della citata convenzione per il servizio di tesoreria, secondo cui la stessa può essere rinnovata, d'intesa fra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, "qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto della legge vigente", e l'art.1, comma 3, secondo cui è consentita la proroga tecnica, per un periodo massimo di 1 anno, alle medesime condizioni della convezione originaria nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. Detta proroga dovrà essere formalmente deliberata;

Ritenuto che l'ipotesi di rinnovo del contratto d'appalto, prevista all'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, non sia coerente con l'attuale disciplina degli appalti pubblici, in base alla sentenza del Consiglio di Stato 15 dicembre 2010, n.8933 che stabilisce in via generale la non applicabilità del rinnovo ai contratti pubblici di appalto "salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria";

Preso atto delle contrastanti interpretazioni circa la legittimità del rinnovo dei contratti e del costante orientamento circa la possibilità per i Comuni di prorogare i contratti di appalto prossimi a scadenza, nelle more della scelta del contraente;

Considerata inoltre la particolare natura del Servizio che non consente un cambiamento del soggetto Tesoriere nel corso dell'esercizio, in quanto ciò comporterebbe notevoli disagi e costi per l'Amministrazione e si rivelerebbe dannoso per l'interesse pubblico;

Sentito per le vie brevi il Tesoriere che verbalmente si è dichiarato disponibile alla proroga di un anno, dal 01/01/2014 al 31/12/2014, alle medesime condizioni previste nella convenzione vigente;

Preso atto pertanto della necessità di prorogare per un anno il contratto in essere con il Tesoriere per consentire al Comune, stante l'incertezza normativa che regola la materia, di seguire con accortezza la fase prenegoziale, al fine di indire nel corso del 2014 la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio a partire dal 01/01/2015;

Verificato che la proroga del servizio in esame non comporta costi per il Comune ed assicura la presenza sul territorio comunale dell'unico Istituto di credito, qual'è appunto la Banca Popolare di Fondi, con significativi vantaggi per i cittadini;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e circa la regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voto unanime;

DELIBERA

Di prorogare il servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014, alla Popolare di Fondi soc. cooperativa, attuale affidatario a seguito di una pubblica gara, agli stessi patti e condizioni della convenzione Rep n. 1642 del 07/10/2009, così come previsto dall' art. 1, comma 3 della Convenzione stessa;

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione:

all'unanimità;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del d. lgs. n. 267/2000.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to ANDREA ANTOGIOVANNI


IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì,

12/12/2013



IL SEGRETARIO CAPO

FIORE MARIA PIA

Maria P. Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 718 del Comune il 12/12/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

12/12/2013

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì,

12/12/2013

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

Lì, 12/12/2013

IL RESPONSABILE

F.to ROSATO ASSUNTA

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

Lì, 12/12/2013

IL RESPONSABILE

F.to ROSATO ASSUNTA

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE